



SOGGETTI COLLEGATI

Procedure deliberative in tema di attività di rischio e conflitti d'interesse

Versione	05
Approvato da	Consiglio di Amministrazione
Data approvazione	08/05/2017

Sommario

1	OBIETTIVI DEL DOCUMENTO	3
2	ASPETTI GENERALI	4
2.1	FINALITÀ.....	4
3	ITER DI DEFINIZIONE DELLE PROCEDURE DELIBERATIVE	5
4	PERIMETRO	6
4.1	SOGGETTI INTERESSATI	6
5	RUOLI E COMPITI	8
5.1	CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.....	8
5.2	AMMINISTRATORI INDIPENDENTI.....	9
5.3	COLLEGIO SINDACALE.....	9
5.4	COMITATO ESECUTIVO.....	10
5.5	DIRETTORE GENERALE	10
5.6	ORGANI DELEGATI	10
5.7	ORGANISMO DI VIGILANZA, ISTITUITO AI SENSI DEL D.LGS. 231/2001	10
5.8	FUNZIONE DI COMPLIANCE.....	11
5.9	UFFICIO RISK MANAGEMENT.....	11
5.10	FUNZIONE DI INTERNAL AUDIT.....	11
6	GESTIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	12
6.1	IDENTIFICAZIONE SOGGETTI COLLEGATI E OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.	12
6.2	INDIVIDUAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI PER OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI.....	14
6.3	PROCEDURE DELIBERATIVE.....	15
6.3.1	<i>Fase istruttoria (o pre-deliberativa)</i>	16
6.3.2	<i>Fase deliberativa</i>	17
6.3.3	<i>Delibere quadro</i>	19
6.3.4	<i>Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB.</i>	19
6.3.5	<i>Operazioni relative a società presso le quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo</i>	20
6.3.6	<i>Operazioni per le quali vi sono interessi degli amministratori.</i>	20
6.3.7	<i>Ulteriori presidi</i>	21
7	MONITORAGGIO E LIMITI DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	22

1 Obiettivi del documento

Obiettivo del presente documento è quello di definire le modalità di gestione dei conflitti di interesse¹ e disciplinare le procedure deliberative - in termini di soggetti coinvolti nel processo deliberativo e attività attribuite ai medesimi - di cui il Banco si dota al fine di preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con parti correlate e soggetti connessi (di seguito, collettivamente, soggetti collegati).

Nel perimetro delle parti correlate, coerentemente con quanto indicato nel Titolo V, Capitolo 5 della Circolare n. 263 della Banca d'Italia (di seguito anche "Disposizioni"), sono ricompresi "coloro che svolgono funzione di amministrazione, direzione e controllo presso la banca o la società capogruppo".

Poiché per tali soggetti il Codice Civile, il Testo Unico Bancario e le Istruzioni di Vigilanza prevedono obblighi specifici, nel presente documento verrà declinata la disciplina interna che regola la gestione anche di tali aspetti.

In particolare, oltre alla Circolare n. 263 della Banca d'Italia sopra citata, nel presente documento si fa quindi anche riferimento al:

- Codice Civile, art. 2391 C.C. che disciplina gli obblighi dei soggetti interessati a comunicare il conflitto di interesse;
- Testo Unico Bancario, art. 136, che disciplina gli obblighi degli esponenti bancari.

¹ Non è oggetto di trattazione del presente documento la gestione dei conflitti di interesse relativa ai servizi di investimento di cui alla direttiva 2004/39/CE e al conseguente Regolamento congiunto (MIFID), per la quale è stata definita specifica policy alla quale si rimanda.

2 Aspetti generali

2.1 Finalità

La disciplina delle operazioni con parti correlate mira a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali del Banco possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti, con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione del Banco a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, creando un potenziale danno per i depositanti e gli azionisti, anche a fronte di applicazione di condizioni non di mercato.

3 Iter di definizione delle procedure deliberative

Il presente documento è approvato dal Consiglio di Amministrazione del Banco, acquisito il parere (analitico e motivato) vincolante degli Amministratori Indipendenti e del Collegio Sindacale, espressivo del giudizio in merito alla complessiva idoneità delle procedure a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali del Banco possa compromettere l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi soggetti.

Nella formulazione del parere citato, gli Amministratori Indipendenti ed il Collegio Sindacale si sono avvalsi delle risultanze delle analisi elaborate dalle strutture interne al Banco, ciascuna secondo le proprie competenze, in merito alle soluzioni organizzative e procedurali proposte e alla rispondenza delle stesse agli obiettivi della normativa. In particolare:

- la funzione di Compliance ha verificato la conformità delle presenti procedure alle finalità e contenuti della normativa della Banca d'Italia;
- l'Ufficio Risk Management ha valutato positivamente la coerenza e congruità dei parametri definiti con riguardo all'identificazione delle diverse tipologie di operazioni al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione;
- La Direzione Credito ha verificato la rispondenza dei parametri adottati per l'identificazione della diversa rilevanza delle operazioni ai criteri di sana e prudente gestione e all'operatività tipica del Banco.

Il Servizio Organizzazione assicura la messa in opera delle procedure operative interne e la pronta diffusione dei riferimenti necessari alla definizione della rilevanza delle operazioni da parte delle unità organizzative competenti.

Le presenti procedure e gli eventuali aggiornamenti successivi sono pubblicate sul sito internet del Banco.

Le modifiche al documento sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con le medesime modalità sopra descritte.

Il Collegio Sindacale vigila in ordine all'osservanza degli obblighi qui imposti e segnala senza indugio alla Banca d'Italia gli atti o i fatti di cui esso venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti che possano costituire una irregolarità nella gestione del Banco o una violazione delle norme disciplinanti l'attività bancaria (art. 52 del Testo Unico Bancario).

A tal fine i componenti del Consiglio di Amministrazione, i Sindaci, il Direttore Generale e i dirigenti del Banco comunicano senza indugio al Collegio Sindacale le violazioni di cui vengano a conoscenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

Il Collegio Sindacale vigila in ordine all'osservanza degli obblighi qui imposti e ne riferisce all'Assemblea nella relazione di cui all'art. 2429, comma 2, Codice Civile.

4 Perimetro

4.1 Soggetti interessati

Ai sensi della Circolare n. 263 della Banca d'Italia:

1. Parti correlate:

- a. esponenti aziendali: coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la banca o la società capogruppo;
- b. partecipanti: il titolare di una partecipazione, la cui acquisizione è soggetta ad autorizzazione della Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19 del Testo Unico Bancario, nella banca o nella società capogruppo;
- c. i soggetti, diversi dai partecipanti, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri;
- d. le società o le imprese anche costituite in forma non societaria sui cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;

2. Parti correlate non finanziarie:

- e. una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie ed assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive². La nozione include anche il partecipante ed una delle parti correlate di cui al numero 1, lettere c) e d) che sia società di partecipazione qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.

3. Soggetti connessi ad una parte correlata:

- f. le società e le imprese anche costituite in forma non societaria controllate da una parte correlata;
- g. i soggetti che controllano una parte correlata di cui al numero 1, lettere b) e c), ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima parte correlata;
- h. gli stretti familiari (parenti fino al 2° grado ed il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo) di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi;

²Va fatto riferimento:

- per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;
- per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10;
- per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10

Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, analizzando quelli di conto economico.

4. Soggetti collegati, ovvero una parte correlata e l'insieme dei soggetti ad essa connessi:

Tra i soggetti indicati al numero 1, lettera a) rientrano:

- a) coloro che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, ai sensi dell'art. 136 Testo Unico Bancario
- b) gli amministratori, ai sensi dell'art. 2391 Cod. Civ.

5 Ruoli e compiti

5.1 Consiglio di Amministrazione

Sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione:

- a) l'approvazione delle politiche di gestione dei conflitti di interesse e delle operazioni di cui all'art. 136 del Testo Unico Bancario e all'art. 2391 del c.c. ed ogni loro successiva modifica;
- b) la delibera in materia di operazioni (anche con parti correlate) e/o su vicende societarie nelle quali un Amministratore vanti un interesse, diretto o indiretto, patrimoniale o non patrimoniale;
- c) la delibera in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell'art. 136 del TUB³.

Tutte le operazioni con parti correlate poste in atto dal Banco, anche per il tramite di Società controllate, devono rispettare criteri di correttezza sostanziale e procedurale.

Per **correttezza sostanziale** s'intende l'adeguatezza dell'operazione circa il profilo economico, in relazione all'interesse del Banco, mentre per **correttezza procedurale** si intende il rispetto delle procedure che sono poste a presidio della correttezza sostanziale dell'operazione e della puntuale informativa al mercato, ove dovuta.

Il Consiglio di Amministrazione inoltre:

- riceve dal Direttore Generale, con periodicità almeno trimestrale una completa informativa sulle operazioni concluse dagli organi delegati, che hanno comportato l'assunzione di posizioni di rischio di credito con soggetti collegati, con indicazione delle principali caratteristiche delle medesime (controparte, oggetto e importo di ogni operazione, organo deliberante);
- riceve dal Direttore Generale una tempestiva comunicazione, per ogni operazione deliberata dagli organi delegati sulla quale gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato;
- riceve dal Direttore Generale con periodicità trimestrale adeguata informativa circa le attività di rischio (e la relativa incidenza sui fondi propri) nei confronti di soggetti collegati ai fini del monitoraggio dei limiti prudenziali definiti dall'Autorità di Vigilanza;
- riceve dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 del Banco informazioni nell'ambito dell'informativa ordinaria, di eventuali criticità in materia di conflitti di interessi, di eventuali anomalie gravi rilevate che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo al Banco;
- riferisce al Collegio Sindacale nell'ambito della discussione della bozza di bilancio, in merito alle operazioni concluse con parti correlate, anche per il tramite di Società Interessate diverse dal Banco;
- predispone annualmente adeguata informativa all'Assemblea relativa al

³ Ai sensi delle Istruzioni di Vigilanza, Tit. II, Cap. III, è disposto che non sono riconducibili alla disposizione di cui all'art. 136 TUB i servizi che non comportano erogazioni di credito, ivi comprese le operazioni di raccolta del risparmio (quali la sottoscrizione di obbligazioni, certificati di deposito, buoni fruttiferi; le operazioni di pronti contro termine; l'apertura di depositi anche in forma di conto corrente di corrispondenza), resi agli esponenti aziendali a condizioni standardizzate in uso per la clientela o i dipendenti

- Bilancio in merito alle operazioni di maggiore rilevanza compiute, sulle quali gli Amministratori Indipendenti o il Collegio Sindacale abbiano reso pareri negativi o formulato rilievi;
- su proposta del Direttore Generale e nel rispetto dell'iter di definizione delle procedure deliberative (capitolo 3 del presente documento), approva e rivede con una cadenza almeno triennale le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti d'interesse nei confronti dei soggetti collegati.
- riceve dalle Funzioni Compliance ed Internal Audit le risultanze delle verifiche sui conflitti di interesse contenute nella reportistica ordinaria.

5.2 Amministratori indipendenti

Le “Disposizioni di Vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche”, riservano particolare attenzione ai componenti indipendenti per il ruolo che rivestono nel compito di *“agevolare l’assunzione di decisioni soprattutto con riferimento ai settori di attività in cui più elevato è il rischio che si verifichino situazioni di conflitto di interessi.”*

A tal fine, gli Amministratori Indipendenti sono coinvolti nell’esame di convenienza per il Banco nel concludere l’operazione, garantendo l’oggettività delle valutazioni e curando la rispondenza a condizioni economiche praticate a criteri di mercato.

Gli Amministratori Indipendenti ricevono dalla Direzione Credito, per il tramite della Direzione Operativa e Bilancio, con frequenza almeno annuale, un flusso informativo di tipo aggregato in merito alle operazioni ordinarie (diverse dalle “operazioni di importo esiguo”) con soggetti collegati, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio su tali operazioni, ai fini di eventuali interventi correttivi.

5.3 Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale si accerta che siano rispettati i criteri di correttezza sostanziale e procedurale per la gestione dell’operazione in conflitto di interesse.

In caso di anomalie, approfondisce cause e rimedi delle irregolarità gestionali, delle anomalie andamentali, delle lacune degli assetti organizzativi e contabili con particolare attenzione al rispetto della regolamentazione concernente i conflitti di interesse.

I membri del Collegio Sindacale esprimono il proprio parere vincolante in materia di obbligazioni degli esponenti aziendali ai sensi dell’art. 136 del TUB.

Il Collegio Sindacale:

- a) riceve dalla Direzione Credito, per il tramite della Direzione Operativa e Bilancio, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sulle operazioni concluse dagli organi delegati, che hanno comportato l’assunzione di posizioni di rischio di credito con soggetti collegati, con indicazione delle principali caratteristiche delle medesime (controparte, oggetto e importo di ogni operazione, organo deliberante);
- b) riceve dalla Direzione Credito, per il tramite della Direzione Operativa e Bilancio, una tempestiva comunicazione per ogni operazione deliberata dagli organi delegati sulla quale gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato;
- c) riceve dal Consiglio di Amministrazione, con periodicità almeno semestrale,

- un'informativa in merito alle operazioni con parti correlate concluse, anche per il tramite di soggetti interessati diversi dal Banco;
- d) riceve dall'Organismo di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/01 del Banco, nell'ambito dell'informativa ordinaria, informazioni sulle verifiche svolte in materia di conflitto di interesse; riceve altresì eventuali segnalazioni urgenti in caso di eventuali anomalie o violazioni sul tema;
 - e) riceve dalle funzioni di Compliance ed Internal Audit l'esito delle verifiche sui conflitti di interesse contenute nella reportistica ordinaria.

5.4 Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo, in quanto Organo di gestione nell'ambito della delega ricevuta, fornisce supporto al Consiglio nell'adozione delle misure attuative in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

5.5 Direttore Generale

Il Direttore Generale:

- a) ha il compito di attuare le politiche di gestione dei conflitti di interesse e delle operazioni con parti correlate impartendo disposizioni concernenti la definizione di ruoli e responsabilità delle diverse strutture interessate, nonché, l'adeguamento delle rispettive procedure operative;
- b) riceve dalla Direzione Credito, con periodicità almeno trimestrale, una completa informativa sulle operazioni concluse dagli organi delegati, che hanno comportato l'assunzione di posizioni di rischio di credito con soggetti collegati, con indicazione delle principali caratteristiche delle medesime (controparte, oggetto e importo di ogni operazione, organo deliberante);
- c) riceve dalla Direzione Credito una tempestiva comunicazione per ogni operazione deliberata dagli organi delegati sulla quale gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato;

5.6 Organi delegati

Gli organi delegati deliberano le operazioni con soggetti collegati nel rispetto delle deleghe loro assegnate, e danno informativa periodica, almeno trimestrale, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale sulle operazioni concluse e sulle loro principali caratteristiche.

Le operazioni sulle quali gli Amministratori Indipendenti hanno espresso parere contrario o condizionato sono singolarmente comunicate non appena deliberate.

5.7 Organismo di Vigilanza, istituito ai sensi del D.Lgs. 231/2001

Nell'ambito del Modello di Organizzazione e Controllo predisposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001, la presente Policy costituisce, nell'ambito dei "Reati Societari", specifico protocollo di controllo del rischio correlato al reato di "Omessa comunicazione del conflitto d'interessi" ai sensi dell'art. 2629-bis c.c..

Nella fattispecie, l'Organismo di Vigilanza provvede a segnalare, nell'ambito dell'informativa ordinaria, eventuali criticità in materia di conflitti di interessi; segnala inoltre tempestivamente eventuali anomalie gravi rilevate che possano comportare l'insorgere di una responsabilità in capo al Banco.

5.8 Funzione di Compliance

La funzione di Compliance (esternalizzata alla Federazione delle BCC di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta):

- verifica l'esistenza e affidabilità, nel continuo, di procedure e sistemi idonei ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalla regolamentazione interna;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale e all'Organismo di Vigilanza nell'ambito della reportistica ordinaria.

5.9 Ufficio Risk Management

L'Ufficio Risk Management:

- predispose apposita informativa preventiva a supporto di chi è chiamato a deliberare, volta ad attestare che l'esposizione al rischio connesse con l'operazione rientri nell'ambito dei limiti prudenziali previsti dall'Autorità di Vigilanza;
- effettua un monitoraggio trimestrale sulle attività di rischio (e la relativa incidenza sui fondi propri) nei confronti di soggetti collegati al fine di riscontrare il puntuale rispetto dei limiti prudenziali definiti dall'Autorità di Vigilanza.

5.10 Funzione di Internal Audit

La funzione di Internal Audit (esternalizzata alla Federazione delle BCC di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta):

- verifica il rispetto e la corretta applicazione della presente Policy e ne riferisce al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale ed all'Organismo di Vigilanza nell'ambito della reportistica ordinaria;
- riferisce periodicamente agli organi aziendali circa l'esposizione complessiva del Banco ai rischi derivanti da transazioni con soggetti collegati e da altri conflitti d'interesse, se del caso suggerisce revisioni delle politiche interne e degli assetti organizzativi e di controllo ritenute idonee a rafforzare il presidio di tali rischi.

6 Gestione delle operazioni con parti correlate

6.1 Identificazione soggetti collegati e operazioni con soggetti collegati.

Il Banco identifica, nei limiti dell'ordinaria diligenza, il perimetro dei soggetti collegati sia ex-ante, ossia prima ed indipendentemente dal fatto di aver instaurato relazioni creditizie o di altra natura con i soggetti collegati, sia ex-post, ossia al momento dell'instaurazione di nuovi rapporti non già censiti come soggetti collegati.

In particolare, nell'individuare i soggetti collegati, il Banco fa riferimento:

- alle dichiarazioni che gli esponenti aziendali sono tenuti a rendere, all'atto della nomina e a seguito delle modifiche delle situazioni pregresse (mappatura ex-ante);
- alle dichiarazioni fornite dagli esponenti aziendali in merito ai relativi soggetti connessi. Tali dichiarazioni sono oggetto, da parte del Banco, di verifica e confronto con quelle ricavate da eventuali provider esterni (mappatura ex-ante);
- alle informazioni eventualmente acquisite in fase di apertura di nuovi rapporti e, successivamente, in occasione del rinnovo del fido o della revisione dei contratti (mappatura ex-post);
- alle informazioni in possesso del Servizio Segreteria Fidi, anche ricavate da eventuali provider esterni.

La mappatura ex-post in fase di apertura di nuovi rapporti con clienti non già censiti come soggetti collegati deve essere condotta nei limiti dell'ordinaria diligenza e secondo proporzionalità relativamente alle controparti per le quali sia possibile, sulla base degli indici e delle informazioni disponibili, presumere che vi siano rapporti di collegamento con parti correlate.

E' in capo alle parti correlate l'obbligo di cooperare con il Banco al fine di consentire un censimento corretto, completo e tempestivamente aggiornato per quanto attinente all'individuazione dei soggetti connessi ed il dovere di informarli sull'obbligo di censimento degli stessi presso il Banco.

Con riferimento all'informativa in merito al censimento nel perimetro dei soggetti collegati:

- nel caso di mappatura ex-ante, il Servizio Segreteria Fidi informa (attraverso apposita lettera) la parte correlata e, per il tramite di questa i relativi soggetti connessi;
- nel caso di mappatura ex-post, il Servizio Segreteria Fidi informa i soggetti collegati rilevati ex-post, nel momento in cui sono instaurati con essi rapporti, del loro eventuale censimento nel perimetro dei soggetti collegati. Il Servizio Segreteria Fidi, una volta accertata con la parte correlata, la connessione con il soggetto rilevato ex-post, informa (attraverso apposita lettera) la parte correlata/fa sottoscrivere alla parte correlata il questionario opportunamente aggiornato.

Il Servizio Segreteria Fidi cura la tenuta dell'elenco dei soggetti collegati e provvede ad aggiornarlo tempestivamente ponendo in essere le idonee soluzioni per acquisire le informazioni necessarie e garantirne la pronta, completa e accurata rilevazione, anche attraverso il coinvolgimento di altre strutture organizzative. Le informazioni sui soggetti collegati devono essere correlate con quelle già censite in osservanza delle prescrizioni ex art. 136 TUB.

Benché non si tratti di soggetti collegati ai sensi della disciplina di riferimento, il Banco censisce come stretti familiari di una parte correlata anche gli affini sino al 2° grado e tiene tali informazioni a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Ai fini del mantenimento di un adeguato database delle informazioni censite e per supportare l'assolvimento degli adempimenti segnaletici richiesti, le modalità di raccolta delle informazioni sono (il più possibile) integrate nei sistemi informativi, con ciò agevolando l'adeguato presidio dei processi sottostanti le transazioni con soggetti collegati e assicurando che, a ogni occorrenza, si attivino le procedure richieste dalle Disposizioni.

Costituisce operazione con soggetti collegati, ai sensi delle Disposizioni, "la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:

- quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
- le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia, ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla capogruppo per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo".

Al fine di individuare l'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative è necessario classificare le diverse tipologie di operazioni con soggetti collegati sulla base delle relative caratteristiche.

Le operazioni con soggetti collegati si distinguono in:

- a) **operazioni di maggiore rilevanza**, ossia le operazioni il cui controvalore è superiore alla soglia del 5% in rapporto al valore di riferimento applicabile in funzione della tipologia di operazione⁴. Sono altresì da considerare operazioni di

⁴ Le disposizioni individuano come operazioni di maggiore rilevanza quelle in cui sia superata la soglia del 5% per uno dei seguenti indici (applicabili a seconda della specifica operazione):

- i. **Indice di rilevanza del controvalore:** è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e i fondi propri tratto dal più recente stato patrimoniale pubblicato. Il controvalore dell'operazione si determina come di seguito specificato:
 - se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:
 - per le componenti costituite da strumenti finanziari, il fair value determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali adottati con Regolamento (CE) n.1606/2002;
 - per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile;
 - per le altre componenti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale;
 - se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.
- ii. **Indice di rilevanza dell'attivo:** utilizzato solo nei casi di operazioni di acquisizione, fusione e scissione, è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della Banca dall'ultimo stato patrimoniale disponibile.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società, che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo della partecipata, indipendentemente dalla percentuale di capitale oggetto di disposizione.

maggior rilevanza le operazioni aventi caratteristiche omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, concluse nel corso del medesimo esercizio con il medesimo soggetto collegato, le quali, pur non qualificabili singolarmente come operazioni di maggior rilevanza, superino, ove cumulativamente considerate, le soglie di rilevanza identificate.

- b) **operazioni di minore rilevanza**, ossia le operazioni diverse da quelle di maggior rilevanza;
- c) **operazioni ordinarie**, ossia operazioni di minore rilevanza rientranti nell'ordinaria operatività del Banco e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard;
- d) **operazioni di importo esiguo**, ossia le operazioni il cui controvalore non eccede:
 - per le Banche i cui fondi propri (consolidati, in caso di gruppi) sono inferiori a 500 milioni di Euro, la soglia di 250.000 Euro;
 - per le Banche i cui fondi propri (consolidati, in caso di gruppi) sono superiori a 500 milioni di Euro, il minore tra 1.000.000 di Euro e lo 0,05% dei fondi propri.

Conformemente a quanto stabilito dalla normativa della Banca d'Italia, rientrano nell'ambito di applicazione delle presenti procedure deliberative le operazioni con soggetti collegati di maggior e di minore rilevanza, incluse le operazioni a carattere ordinario. Con riferimento a tale ultima tipologia di operazione, le procedure, in adesione alla facoltà prevista dalla Banca d'Italia, disciplinano un iter semplificato.

Sono escluse dall'ambito di applicazione delle presenti procedure le operazioni di importo esiguo, ossia quelle operazioni concluse con soggetti collegati il cui controvalore non è superiore ai 250.000 euro.

6.2 Individuazione degli Amministratori Indipendenti per operazioni con soggetti collegati.

Le Disposizioni di Vigilanza attribuiscono un ruolo rilevante agli Amministratori Indipendenti, coinvolti nella fase pre-deliberativa e chiamati ad esprimersi con un parere motivato in sede di delibera.

In particolare ad essi spettano:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- l'esame in fase pre-deliberativa delle operazioni con soggetti collegati, individuando e rappresentando eventuali lacune o inadeguatezze ai soggetti competenti a deliberare;

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

- il coinvolgimento nelle fasi delle trattative e di istruttoria in caso di operazioni di maggiore rilevanza, attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e con la facoltà di richiedere informazioni nonché di formulare osservazioni agli Organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione di dette fasi;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati poste in essere dal Banco in merito all'interesse della stessa al compimento di tali operazioni, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni;
- l'espressione di analoghi pareri in fase di adozione delle cd. delibere quadro;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggiore rilevanza.

Come anticipato in premessa, per assicurare la corretta valutazione delle operazioni della specie senza pregiudicare la necessaria tempestività del processo pre – deliberativo e deliberativo, il Consiglio di Amministrazione ha individuato l'amministratore indipendente titolare e l'amministratore indipendente supplente (munito dei medesimi requisiti del precedente), qualora il primo sia impedito o privo del requisito di indipendenza per la specifica operazione.

Il presente documento attribuisce agli Amministratori Indipendenti il compito di presidiare le tematiche relative alle operazioni con soggetti collegati, nei limiti del ruolo attribuito agli Amministratori Indipendenti dalle Disposizioni di Vigilanza.

Per le finalità connesse al proprio ruolo, il Consiglio di Amministrazione, previo parere di congruità espresso dal Collegio Sindacale, stabilisce all'amministratore indipendente un budget annuo.

Per completezza, di seguito si richiama il ruolo, strettamente interrelato con quello degli Amministratori Indipendenti e altrettanto rilevante, attribuito al Collegio Sindacale, al quale spetta, in particolare:

- la formulazione di pareri analitici e motivati nonché vincolanti sulla complessiva idoneità delle presenti Procedure e dei successivi aggiornamenti a conseguire gli obiettivi della disciplina;
- la formulazione di pareri preventivi e motivati, non vincolanti nel caso di operazioni con soggetti collegati di maggior rilevanza per le quali l'Amministratore Indipendente abbia preventivamente espresso un parere negativo o condizionato a rilievi.

6.3 Procedure deliberative

Ogni qualvolta il Banco intenda porre in essere o rivedere operazioni **con soggetti collegati**, il Servizio Segreteria Fidi, responsabile della fase istruttoria, dopo aver individuato che l'operazione rientra nel perimetro applicativo delle disposizioni, ne identifica la tipologia al fine di determinare lo specifico iter deliberativo da seguire o accertare la presenza di eventuali casi di esenzione.

L'identificazione dell'operazione avviene mediante la valutazione della rilevanza, ordinarità e tipologia di controparte dell'operazione stessa.

Con riguardo all'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza il Banco adotta i parametri quantitativi definiti dalle Disposizioni e già richiamati.

Con riguardo, nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, all'identificazione delle operazioni ordinarie, è necessario tener conto almeno dei seguenti elementi:

- riconducibilità all'ordinaria attività;
- oggettività delle condizioni;
- semplicità dello schema economico-contrattuale;
- contenuta rilevanza quantitativa
- tipologia di controparte

I principali parametri da valutare, pertanto, sono:

- condizioni: sono operazioni ordinarie quelle le cui condizioni appaiono in linea con quelle normalmente applicate alla clientela. In tale prospettiva, i principali parametri da valutare sono: tassi di interesse, pareri, perizie e, in generale, condizioni usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di analoga natura e rischio;
- importo: sono operazioni ordinarie quelle il cui importo non è significativamente superiore a quello di operazioni di analoga natura e rischio;
- tipologia: sono operazioni ordinarie quelle che risultano in linea con l'ordinaria operatività del Banco;
- frequenza: sono operazioni ordinarie quelle che si ripetono in modo regolare e continuativo nel tempo;

6.3.1 Fase istruttoria (o pre-deliberativa)

Il Servizio Segreteria Fidi, incaricato di perfezionare e completare la fase istruttoria della pratica iniziata dalla filiale (come previsto dal Regolamento Interno del Banco), verificato che l'operazione non rientra nei casi di esenzione, deve predisporre uno specifico flusso informativo, completo e tempestivo, con riguardo alla stessa che contenga, perlomeno, le seguenti informazioni:

- la natura della controparte e la ragione della rilevanza ai fini delle presenti procedure;
- la tipologia di operazione, le caratteristiche, le modalità e i termini relativi;
- le motivazioni e gli interessi dell'operazione e gli effetti di essa dal punto di vista patrimoniale, economico e finanziario;
- le condizioni economiche:
 - nel caso l'istruttoria concluda che l'operazione presenta condizioni economiche equivalenti a quelle di mercato, praticate nei confronti di parti non correlate di corrispondente natura e rischio, la documentazione acquisita deve contenere elementi di idoneo riscontro;
 - in ogni altro caso, pur operandosi nell'ambito di condizioni di reciproca convenienza per i contraenti, devono essere motivate le condizioni applicate e le ragioni della loro convenienza e correttezza, tenuto conto del complesso delle circostanze, delle caratteristiche peculiari dell'operazione e dell'interesse del Banco;
- gli eventuali fattori di rischio per il Banco.

Il Servizio Segreteria Fidi, responsabile del perfezionamento dell'istruttoria, informa tempestivamente la Direzione Operativa e Bilancio, affinché la stessa si attivi per inoltrare agli Amministratori Indipendenti le informazioni richiamate ai fini del rilascio del parere previsto dalla disciplina.

Gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di richiedere ulteriori informazioni che ritengano necessarie e di formulare eventuali osservazioni al Servizio incaricato di perfezionare l'istruttoria. Il Servizio Segreteria Fidi che provvede all'istruttoria è

responsabile di predisporre ogni informazione o documentazione integrativa eventualmente richiesta a supporto del processo decisionale di competenza degli Amministratori Indipendenti. Questi esaminano la documentazione ricevuta e rilasciano all'organo deliberante un parere preventivo e motivato non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni. Agli Amministratori Indipendenti spetta, altresì, il compito di rappresentare le eventuali lacune o inadeguatezze riscontrate nella fase istruttoria ai soggetti competenti a deliberare.

In questa fase, gli Amministratori Indipendenti hanno la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti di propria scelta nei limiti del budget di spesa attribuito.

Gli Amministratori Indipendenti formulano il parere sull'operazione nel rispetto dei tempi comunque stabiliti dalle normali procedure adottate, per consentire all'Organo deliberante di disporre di adeguate informazioni sull'operazione e di procedere alla relativa delibera tenuto conto delle tempistiche di realizzazione dell'operazione.

In caso di operazioni di maggiore rilevanza:

- gli Amministratori Indipendenti devono ricevere notizia tempestiva dell'avvio delle trattative e un flusso informativo completo e tempestivo già nella fase istruttoria. Essi hanno, infatti, facoltà di richiedere ulteriori informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'operazione e relative condizioni, anche economiche, per la sua realizzazione, al procedimento valutativo seguito, all'interesse e alle motivazioni sottostanti e agli eventuali rischi per la Società;
- per tali operazioni, qualora gli Amministratori Indipendenti abbiano espresso parere negativo o condizionato a rilievi, è richiesto un parere preventivo, non vincolante, anche al Collegio Sindacale. In tale evenienza:
 - il Servizio Segreteria Fidi responsabile del perfezionamento dell'istruttoria, per il tramite della Direzione Operativa e Bilancio, rende apposita informativa sull'operazione al Collegio Sindacale con congruo anticipo rispetto alla delibera;
 - Il Direttore Generale trasmette al Consiglio di Amministrazione i pareri rispettivamente formulati dagli Amministratori Indipendenti e dal Collegio Sindacale.

6.3.2 Fase deliberativa

La delibera delle operazioni con soggetti collegati deve fornire adeguata motivazione in merito:

- all'opportunità e alla convenienza economica dell'operazione per il Banco;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera;
- alle ragioni per cui essa viene comunque assunta in caso di parere negativo o condizionato a rilievi formulati da parte degli Amministratori Indipendenti.

Relativamente alle **operazioni di maggiore rilevanza**, la competenza a deliberare è esclusivamente rimessa al Consiglio di Amministrazione. Il parere degli Amministratori

Indipendenti e l'eventuale parere richiesto al Collegio Sindacale vengono trasmessi al Consiglio di Amministrazione e allegati alla delibera.

I riferimenti inerenti a eventuali operazioni di maggiore rilevanza deliberate nonostante gli Amministratori Indipendenti e/o il Collegio Sindacale abbiano espresso parere negativo o formulato rilievi, devono essere portati annualmente a conoscenza dell'Assemblea dei Soci.

Le **operazioni di minore rilevanza** vengono deliberate in conformità a quanto definito nel sistema dei poteri delegati, previo parere non vincolante degli Amministratori Indipendenti (anche in questo caso, da allegare alla delibera) sulla base dell'analisi effettuata in fase di pre – delibera.

In ogni caso resta salva la possibilità per il soggetto delegato, ove ne ravvisi l'opportunità, di sottoporre all'esame e all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, le operazioni con Parti Correlate che, pur non riservate alla sua competenza, presentino, nel caso concreto, particolari elementi di criticità.

In ogni caso (sia per le operazioni di minore rilevanza che per quelle di maggiore rilevanza), la delibera deve fornire un'adeguata motivazione in merito:

- all'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per il Banco;
- alle ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della delibera.

Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione deliberi l'operazione nonostante il parere negativo o condizionato a rilievi, la delibera deve fornire analitiche motivazioni delle ragioni per cui essa viene comunque assunta e un puntuale riscontro alle osservazioni formulate dagli Amministratori Indipendenti.

Nell'ambito delle operazioni di minore rilevanza, con riguardo alle **operazioni ordinarie**, in esercizio della deroga prevista dalla normativa, le operazioni ordinarie sono escluse dal perimetro applicativo delle procedure deliberative (fase istruttoria e fase deliberativa) essendo sufficiente:

- indicare nella delibera gli elementi comprovanti il carattere ordinario dell'operazione a seguito delle opportune considerazioni effettuate sulla base degli elementi dianzi indicati (riconducibilità all'ordinaria attività, oggettività delle condizioni, semplicità dello schema economico-contrattuale, contenuta rilevanza quantitativa tipologia di controparte);
- predisporre, con cadenza annuale, un flusso informativo, almeno di tipo aggregato, idoneo a consentire un adeguato monitoraggio, anche da parte degli Amministratori Indipendenti, su queste operazioni ai fini di eventuali interventi correttivi.

Non sono previste deroghe procedurali in caso di urgenza.

Di seguito si rappresentano sinteticamente le procedure deliberative stabilite in funzione delle diverse tipologie di operazione:

Fase	Sotto fase	Tipologia operazione			
		Importo esiguo	Minore rilevanza	Maggiore rilevanza	Ordinarie ⁵
Pre-deliberativa	Coinvolgimento Amministratori indipendenti nella fase delle trattative e dell'istruttoria	—	—	✓	—
	Informativa verso Amministratori indipendenti	—	✓	✓	—
	Eventuale assistenza	—	✓	✓	—
	Rappresentazione eventuali lacune all'organo deliberante	—	✓	✓	—
Deliberativa	Formulazione da parte degli Amministratori indipendenti di un parere preventivo all'Organo deliberante	—	✓	✓	—
	Definizione di un'adeguata motivazione alla delibera	—	✓	✓	—
	Informativa verso l'Organo con funzione di supervisione strategica sulle operazioni concluse	—	✓	✓	—
	Assunzione deliberazione da parte del Consiglio di Amministrazione	—	—	✓	—
	Richiesta parere preventivo all'Organo con funzione di controllo, in caso di parere negativo o condizionato da parte degli Amministratori indipendenti	—	—	✓	—
	Informativa almeno annuale verso l'Assemblea sulle operazioni con parere negativo degli Amministratori indipendenti / Organo con funzione di controllo	—	—	✓	—

6.3.3 Delibere quadro

Le presenti procedure potranno essere integrate in futuro con apposite delibere quadro relative a categorie di operazioni omogenee, nei termini previsti dalle Disposizioni. Qualora il Banco decida in futuro di adottare le delibere quadro, l'adozione delle stesse dovrà seguire l'iter procedurale definito dalle Disposizioni.

6.3.4 Operazioni rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 136 del TUB.

La previsione normativa, qui oggetto d'esame, disciplina il percorso autorizzativo da seguire nel caso di contrazione di obbligazioni di qualsiasi natura o compimento di atti di compravendita, direttamente o indirettamente, da parte degli esponenti del Banco che svolgano la funzione di amministrazione, direzione e controllo.

Al riguardo il Banco applica le seguenti procedure:

- con riferimento alla "fase pre-deliberativa":

⁵ Nel caso di operazioni ordinarie, le procedure possono limitarsi a prevedere che: a) la delibera contenga elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione e b) vi siano flussi informativi idonei a consentire un adeguato monitoraggio su queste operazioni.

- agli amministratori indipendenti viene fornita, con congruo anticipo, un'adeguata informativa sull'operazione oggetto di delibera. A questi ultimi deve essere riconosciuta la facoltà di farsi assistere, a spese della società, da uno o più esperti di propria scelta. Gli amministratori indipendenti individuano le lacune/inadeguatezze relative alla fase pre-deliberativa e le rappresenta ai soggetti competenti a deliberare;
 - in caso di operazione di maggior rilevanza gli amministratori indipendenti sono coinvolti anche nella fase delle trattative e dell'istruttoria almeno attraverso la ricezione di un flusso informativo completo e tempestivo e hanno facoltà di richiedere informazioni e di formulare osservazioni agli organi delegati ed ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- con riferimento alla delibera, la stessa è soggetta all'iter stabilito dal citato art. 136 del TUB (approvazione del Consiglio di Amministrazione all'unanimità degli aventi diritto di voto con l'esclusione del voto dell'esponente interessato e con il parere favorevole di tutti i membri del Collegio Sindacale); inoltre la delibera non è soggetta al parere preventivo e motivato degli Amministratori Indipendenti purché la stessa fornisca:
- adeguata motivazione in merito all'opportunità e convenienza economica per il Banco;
 - le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato. Tali motivazioni devono risultare a corredo della delibera.

L'approvazione all'unanimità da parte del Consiglio di Amministrazione, non presuppone che siano presenti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione.

Il voto favorevole di tutti i componenti del Collegio Sindacale può essere espresso anche in momenti diversi purché avvenga prima dell'effettivo regolamento dell'operazione.

6.3.5 Operazioni relative a società presso le quali gli esponenti aziendali svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo

La previsione, qui oggetto d'esame, disciplina il percorso autorizzativi da seguire – a fini prudenziali interni – nel caso di contrazione di obbligazioni di qualsiasi natura o compimento di atti di compravendita, direttamente o indirettamente, da parte di società riferibili agli esponenti aziendali qualora i medesimi svolgano funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

In tal caso, le operazioni vengono deliberate dal Comitato Esecutivo, fermo restando quanto previsto dall'art. 2391 (nel caso in cui un Membro del Comitato Esecutivo abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, nell'operazione) e la competenza del Consiglio di Amministrazione qualora l'operazione ecceda i poteri delegati riconosciuti al Comitato Esecutivo.

6.3.6 Operazioni per le quali vi sono interessi degli amministratori.

L'articolo 2391 del Codice Civile disciplina il conflitto degli interessi degli amministratori, fornendo indicazioni relativamente al percorso autorizzativo da seguire nel caso in cui:

- l'amministratore abbia un interesse, per conto proprio o di terzi, in una

determinata operazione del Banco.

Il percorso autorizzativo previsto, al fine di garantire che l'autorizzanda operazione risponda agli interessi del Banco, prevede:

- l'obbligo di informazione, da parte dell'amministratore interessato, agli altri amministratori ed al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata;
- l'obbligo per gli Amministratori Indipendenti, dove previsti, di esprimere il proprio parere, non vincolante, relativamente all'operazione in essere;
- l'obbligo, per il Consiglio di Amministrazione, di motivare adeguatamente le ragioni e la convenienza del Banco alla conclusione dell'operazione.

Nei casi di inosservanza dell'iter autorizzativo sopra esposto ovvero nel caso di deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, le deliberazioni medesime, qualora possano recare danno al Banco, possono essere impugnate dagli amministratori e dal Collegio Sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti.

Per disposizione interna per previsioni dell'art. 2391 del c.c. (di cui sopra) si estendono anche a tutti i componenti del collegio Sindacale

6.3.7 Ulteriori presidi

Le operazioni con soggetti collegati, anche dopo la loro deliberazione da parte degli organi competenti, possono essere soggette a condizionamenti che possono inficiare l'integrità e la trasparenza delle decisioni e iniziative inerenti.

Pertanto, quando un'operazione già posta in essere dia successivamente luogo a perdite, passaggi a sofferenza, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali, le relative delibere da parte degli organi competenti dovranno essere prese in osservanza e aderenza alle procedure deliberative volta per volta applicabili stabilite nei paragrafi precedenti.

7 Monitoraggio e limiti delle operazioni con parti correlate

L'assunzione di attività di rischio verso soggetti collegati deve essere contenuta entro determinati limiti riferiti ai fondi propri. Al fine di valutare se tali attività di rischio rientrano o meno nei limiti fissati dalle Disposizioni (così come indicati nella tabella sottostante), è necessario applicare alle stesse fattori di ponderazione che tengano conto sia della rischiosità della natura della controparte, sia di eventuali forme di protezione del credito.

In particolare, i fattori di ponderazione e le condizioni di ammissibilità delle tecniche di attenuazione del rischio sono quelli definiti nell'ambito della disciplina sulla concentrazione dei rischi⁶.

I limiti previsti, in via generale, dalle Disposizioni sono di seguito riportati sotto forma tabellare:

Limiti prudenziali alle attività di rischio		
Controparte	Dettagli controparte	Limite riferito ai Fondi propri
Parte correlata non finanziaria e relativi soggetti connessi	a) Esponente aziendale	5%
	b) Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	5%
	c) Partecipante diverso da quello sub b)	7,5%
	d) Un soggetto, diverso dal partecipante, in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali (di gestione e/o di supervisione strategica)	7,5%
	e) Soggetti su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole	15%
Altra parte correlata e relativi soggetti connessi	a) Esponente aziendale	5%
	b) Partecipante di controllo o in grado di esercitare un'influenza notevole	7,5%
	c) Parte correlata che sia: <ul style="list-style-type: none"> - un partecipante diverso da quello sub b); - un soggetto diverso, dal partecipante, in grado da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali 	10%
	d) Soggetti su cui la banca è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole	20%

⁶ Circolare banca d'Italia n. 263, Titolo V, Capitolo I, Sezione III e Allegato A